



**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZLS
EMILIA-ROMAGNA**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Comitato di Indirizzo della ZLS "Emilia-Romagna", così come istituito con DPCM 12 novembre 2024 in attuazione dell'art. 7 comma 1 della Legge 130/2018.
2. Le attribuzioni del Comitato di Indirizzo sono regolate all'art. 10 del DPCM n. 40 del 04 marzo 2024 e ss.mm.ii.

Art. 2

Finalità e composizione

1. Il Comitato di indirizzo, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPCM n.40 del 04 marzo 2024 e ss. mm. li, è il soggetto per l'amministrazione della ZLS e svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura gli strumenti che garantiscono l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZLS, nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZLS, l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi;
 - b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e gli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, istituiti presso i Comuni territorialmente competenti;
 - c) definisce le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico nel rispetto della normativa europea, delle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
 - d) svolge la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, oggetto delle semplificazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 ovvero di quelle previste dall'articolo 12 del presente decreto, e trasmette la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017;
 - e) si attiva per la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate;
 - f) effettua il controllo che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZLS per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017, e trasmette la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;

g) assicura il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo con la pianificazione e la programmazione regionale e dell'Autorità di Sistema Portuale;

h) sovrintende all'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che si intenda stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;

i) assicura l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché dei dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

l) propone le modifiche al perimetro della ZLS ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del DPCM n.40 del 04 marzo 2024, fermo restando il rispetto del limite massimo delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 dello stesso DPCM.

2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPCM n.40 del 04 marzo 2024 come integrato dall'art. 12, comma 10-bis della LEGGE 9 maggio 2025, n. 69, è composto da:

- a) il Presidente della Regione Emilia-Romagna o suo delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale o il Commissario Straordinario governativo laddove la Presidenza dell'AdSP sia vacante;
- c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS
- g) il Presidente della Città Metropolitana di Bologna, e i Presidenti delle province ricomprese, in tutto o in parte, nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati;
- h) i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati;

3. I "membri votanti" del Comitato sono esclusivamente quelli indicati al comma 2 lettere da a) ad f) del presente articolo.

4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

5. Il Comitato si avvale di una "struttura tecnico-amministrativa di supporto", costituita all'interno dell'amministrazione regionale e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione ed all'Autorità di Sistema Portuale, nonché della collaborazione degli uffici delle amministrazioni ricomprese nella ZLS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Comitato di Indirizzo possono svolgersi in presenza di minimo tre membri votanti.
2. Per ogni seduta, ferma restando la necessaria presenza del Presidente o del suo delegato, ciascuno dei componenti può essere sostituito da un soggetto appositamente designato, tramite delega scritta a rappresentarlo
3. Su richiesta, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, anche rappresentanti di altre Regioni e del Governo, nonché i rappresentati di enti locali e istituzioni, delle associazioni

imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali anche su proposta del Comitato di indirizzo e su invito del Presidente del Comitato di Indirizzo.

4. Su proposta del Presidente, possono intervenire alle sedute persone, tecnici ed esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine di illustrare o di fornire delucidazioni e chiarimenti al Comitato di Indirizzo su specifici argomenti.
5. Tutti i partecipanti alle riunioni del Comitato di Indirizzo sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza prevista per le riunioni del Comitato stesso.
6. Le sedute del Comitato di Indirizzo si svolgono di norma presso la sede della Regione Emilia-Romagna. Le sedute possono anche tenersi presso la sede di uno dei componenti, secondo quanto stabilito dal Presidente nella convocazione di cui all'art. 4. L'ente che ospita la riunione garantisce il collegamento per la partecipazione "da remoto".

Art. 4 Convocazioni

1. Il Comitato di Indirizzo si riunisce in via ordinaria secondo un calendario indicativamente stabilito all'inizio di ogni anno, nonché in via straordinaria su iniziativa del proprio Presidente o quando ne avanzino richiesta almeno due dei suoi componenti votanti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. Le sedute sono svolte ordinariamente in modalità ibrida (presenza / videoconferenza).
3. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato in via ordinaria con cadenza almeno trimestrale.
4. Una volta ogni 6 mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, viene prevista, una "sessione consultiva" durante una seduta ordinaria del Comitato di Indirizzo, a cui possono partecipare, senza diritto di voto, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali del territorio su cui insiste la ZLS.
5. La convocazione, tanto ordinaria che straordinaria, del Comitato di Indirizzo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è disposta dal Presidente o, in caso di impedimento, da chi espressamente delegato.
6. La convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno, nonché le istruzioni per la partecipazione "da remoto".
7. La convocazione, corredata della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, viene trasmessa di norma sia via PEC che per posta elettronica (e-mail), ai componenti del Comitato di indirizzo ed agli eventuali altri partecipanti alla seduta, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa seduta. Qualora circostanze di particolare urgenza lo richiedessero, la convocazione del Comitato di Indirizzo potrà essere disposta dal Presidente, secondo le stesse modalità sopra indicate, almeno quarantotto ore prima della relativa seduta. La convocazione è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
8. Entro i due giorni antecedenti alla riunione del Comitato di indirizzo, ciascun componente votante può chiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente ne dà comunicazione ai componenti secondo le modalità previste per la convocazione ai precedenti commi 6-7.
9. Nei casi di necessità e di urgenza debitamente motivati e solo in presenza di tutti i componenti votanti del Comitato di Indirizzo, il Presidente può proporre, nel corso della seduta, di integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti.
10. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, la competente struttura amministrativa predispone la relativa documentazione (relazioni, proposte di delibera, elaborati, ecc.) che trasmette alla



“struttura tecnico-amministrativa di supporto” del Comitato di Indirizzo di cui all’art. 10 c. 2 del DPCM 40/2024 per la trasmissione ai componenti dello stesso almeno sette giorni prima della seduta. Eventuali ulteriori elaborati e proposte di deliberazioni, potranno essere, in casi eccezionali, inviati fino al giorno precedente la seduta.

Art. 5

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Comitato di Indirizzo sono validamente costituite se:
 - tutti i componenti sono stati regolarmente convocati;
 - sono presenti almeno tre componenti votanti (*numero legale*).
2. È necessario, ai fini della validità della seduta, che il numero legale permanga per la sua intera durata.

Art. 6

Discussione

1. Il Comitato di Indirizzo procede all’esame dei singoli argomenti iscritti nell’ordine del giorno nel rispetto della loro numerazione progressiva. Su proposta motivata del Presidente o di almeno due componenti votanti presenti, il Comitato di Indirizzo può deliberare, a maggioranza degli aventi diritto di voto, di modificare l’ordine secondo il quale gli argomenti verranno esaminati o di rinviare la discussione alla seduta ordinaria successiva, se nel corso della riunione emerge l’esigenza di ulteriori approfondimenti.
2. La discussione è aperta dal Presidente che illustra l’argomento o la proposta di delibera ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.
3. I membri votanti del Comitato di Indirizzo non devono essere presenti alla discussione su questioni che implicino conflitto di interesse o che riguardino loro stessi, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 7

Votazione e deliberazione

1. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione.
2. L’espressione di voto è, di regola, palese e si effettua per alzata di mano o assenso espresso attraverso i sistemi di videoconferenza adottati.
3. Gli atti del Comitato di Indirizzo sono i verbali e le delibere.
4. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti (quorum funzionale). Nel quorum funzionale i componenti del Comitato di Indirizzo che si astengono volontariamente vengono computati tra i votanti. Non vengono considerati nel quorum funzionale i componenti del Comitato di Indirizzo che sono obbligati ad astenersi in quanto si trovano ai sensi dell’art. 6, comma 3, , in situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse.
5. Nei casi in cui nelle votazioni il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
6. Verificati i voti, il Presidente proclama l’esito della votazione.
7. In caso di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
8. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione del Comitato stesso, sono immediatamente esecutive. Il Comitato di Indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione relative alle deliberazioni assunte, ferma restando la natura collegiale delle decisioni.



Art. 8

Verbalizzazione

1. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del Segretario individuato di volta in volta.
2. Il verbale contiene:
 - l'indicazione del giorno, mese, anno, ora e luogo della seduta;
 - l'indicazione del Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;
 - l'indicazione dei nominativi dei componenti del Comitato di Indirizzo presenti (personalmente o per delega o "da remoto") e di quelli assenti, indicando fra questi ultimi coloro che hanno giustificato l'assenza;
 - l'indicazione dei nominativi di coloro che intervengono su richiesta del Presidente;
 - l'indicazione dell'ordine del giorno;
 - il testo integrale delle relazioni e delle proposte di delibera;
 - una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario Verbalizzante, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
 - l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
 - le dichiarazioni di voto, quando ne è fatta espressa richiesta;
 - la esplicita menzione dell'approvazione delle proposte di delibera.
3. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli interventi, delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti del Comitato di Indirizzo intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente al Segretario Verbalizzante in corso di seduta.
4. I verbali sono riletti ed approvati al termine di ogni seduta.
5. In sede di approvazione del verbale i componenti del Comitato di Indirizzo possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte di delibera già approvate o respinte.
6. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, sono conservati e tenuti a disposizione per eventuali consultazioni, unitamente ai relativi allegati. I verbali sono pubblicati sul sito web di Regione Emilia-Romagna.
7. Gli atti delle sedute sono pubblici; chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può chiedere copia delle deliberazioni alla Regione Emilia-Romagna. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell'ufficio tecnico-amministrativo di supporto al Comitato di Indirizzo.
8. Nel sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute del Comitato di Indirizzo. Non saranno pubblicate le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Delibera del Comitato di Indirizzo approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Eventuali successive modifiche al regolamento dovranno essere approvate con la medesima maggioranza.

Il Regolamento approvato è pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.